

REGOLAMENTO (CEE) N. 819/92 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1992

relativo alla modifica del regolamento (CEE) n. 112/90 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone e della Repubblica di Corea e relativo alla riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (¹),

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

- (1) Il regolamento (CEE) n. 112/90 (²) ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone e della Repubblica di Corea. Nell'articolo 1, paragrafo 1, è definito il campo d'applicazione del regolamento con l'indicazione precisa dei prodotti cui si applica il dazio antidumping. Nel campo d'applicazione sono compresi i lettori di dischi compact di cui al codice NC ex 8519 99 10 (codice Taric 8519 99 10*10), compresi gli apparecchi che possono essere incorporati in un sistema rack, a condizione che possano funzionare autonomamente con alimentazione e comandi indipendenti.
- (2) Il codice NC ex 8519 99 10 (codice Taric 8519 99 10*10) riguarda tuttavia unicamente i lettori di dischi compact incorporati in un sistema rack

che conferiscono a quest'ultimo il suo carattere essenziale. Negli altri casi, vale a dire quando un altro apparecchio conferisce al complesso il suo carattere essenziale, tutto il sistema è classificato in un'altra voce tariffaria e quindi esula dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 112/90.

D'altra parte, quando il lettore di dischi compact è considerato come l'elemento che conferisce al sistema il suo carattere essenziale, tutta l'apparecchiatura è classificata nel codice NC ex 8519 99 10 (codice Taric 8519 99 10*10) e il dazio antidumping è applicato in funzione del valore del complesso e non del singolo elemento in questione.

- (3) L'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 112/90 in concomitanza con l'applicazione delle disposizioni doganali non è conforme agli obiettivi fissati dal Consiglio. Il regolamento (CEE) n. 112/90 ha infatti l'obiettivo di applicare un dazio antidumping sui lettori di dischi compact incorporati di un sistema rack, indipendentemente dal fatto che conferiscano a quest'ultimo il suo carattere essenziale. D'altra parte, lo stesso regolamento non ha l'obiettivo di imporre un dazio antidumping su un sistema rack in base al valore dell'intero complesso, bensì unicamente in funzione del valore del lettore di dischi compact.
- (4) L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 112/90 deve pertanto essere modificato.
- (5) Occorre tener conto del fatto che un sistema rack comprendente un lettore di dischi compact può essere classificato nei codici NC ex 8519 31 00, ex 8519 39 00, ex 8519 99 10, ex 8520 31 90, ex 8520 39 10, ex 8520 39 90 e 8527 31 91 (codici Taric 8519 31 00*10, 8519 39 00*10, 8519 99 10*10,

(¹) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(²) GU n. L 13 del 17. 1. 1990, pag. 21.